

BASILE Fabio, *Commento all'art. 586*, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. III, III ed., IPSOA, Milano, 2011, pagg. 5385-5404

586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

[1] Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Nota procedurale

competenza: Tribunale (in composizione monocratica o collegiale a seconda della competenza in relazione al delitto-base doloso); Corte d'assise (se il delitto-base doloso rientra nella competenza della Corte d'assise per effetto della connessione ex art. 12 lett b) c.p.p.); giudice di pace (quando il delitto-base doloso rientra nella competenza del giudice di pace e la conseguenza non voluta è costituita da lesioni perseguibili a querela di parte); v. *infra*, 43

procedibilità: d'ufficio (in caso di morte); querela (in caso di lesioni, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 590 comma 5); v. *infra*, 44

arresto: facoltativo (in caso di morte); non consentito (in caso di lesioni)

fermo di indiziato di delitto: non consentito

custodia cautelare: consentita (in caso di lesioni, solo nelle ipotesi di cui all'art. 590 comma 4)

altre misure cautelari personali: consentite (in caso di lesioni, solo nelle ipotesi di cui all'art. 590 comma 4)

SOMMARIO: I. Il rapporto di specialità con l'art. 83 co. 2 - II. Il "fatto preveduto come delitto doloso" - III. La "morte o lesione di una persona" quale "conseguenza non voluta". In particolare, la lesione causata da chi voleva solo percuotere - IV. Nesso causale tra delitto-base doloso e morte o lesioni non volute - V. (Segue) morte per suicidio della vittima del delitto-base doloso - VI. Il criterio di imputazione della responsabilità per la morte o le lesioni non volute: responsabilità oggettiva e colpa specifica per violazione di legge penale - VII. (Segue) colpa concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari - VIII. Morte conseguente alla cessione illecita di sostanze stupefacenti - IX. Concorso di reati - X. Morte o lesioni di persona diversa dalla vittima del delitto-base doloso; in particolare, morte del correo - XI. Concorso di persone nel reato - XII. Circostanze - XIII. Questioni di competenza e di procedibilità - XIV. Questioni di legittimità costituzionale - XV. Casistica.

I. Il rapporto di specialità con l'art. 83 co. 2

1

L'art. 586, *norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela dei beni vita e incolumità fisica* [STILE (25) 143], è **norma speciale rispetto all'art. 83 co. 2** (*aberratio delicti* plurilesiva) [così la giurisprudenza e la dottrina assolutamente dominanti: cfr. per tutti C 22.1.2007 (ud. 6.7.2006), n. 1796, F., *Leggi d'Italia*; C 20.1.2003, Solazzo, CED 223841, CP 2004, 1269; C 6.12.1995, Sonderegger, CED 204469, RP 1996, 464; M. GALLO (14) 58; GROSSO, *sub* art. 584 (23) 499; MILITELLO (20) 204; DASSANO (8) 402; MARINI, *sub* art. 584 (34) 538; PALAZZO, *sub* art. 584 (39) 27; SERENI (24) 166; *contra*, BONDI, *sub* art. 584 (5) 107; CANESTRARI, *sub* art. 584 (8) 275; CORNACCHIA, *sub* art. 584 (14) 186; NUVOLONE 201]. Tale opinione trova conforto, oltre che nel disposto letterale dell'art. 586 ("si applicano le disposizioni dell'art. 83"), anche nei lavori preparatori del codice del 1930 [per i necessari rinvii, cfr. BASILE (1) 32].

2

Gli **elementi comuni** tra le due fattispecie consistono: - nella presenza di una attività di base dolosa; - nella consequenziale produzione non voluta di una seconda, diversa offesa, penalmente rilevante. Gli **elementi specializzanti** dell'art. 586 rispetto all'art. 83 co. 2, sono, viceversa, costituiti: - dalla natura dell'attività di base dolosa: nell'art. 83, un reato (delitto o contravvenzione); nell'art. 586, specificamente, un delitto; - dalla natura dell'offesa non voluta: nell'art. 83, un qualsiasi fatto di reato, purché previsto dalla legge come delitto colposo; nell'art. 586, specificamente, la morte o le lesioni [LEONE, *sub* art. 584 (31) 220; RAMAJOLI (23) 552]. Si noti, tuttavia, che, secondo la giurisprudenza, l'art. 586 - a differenza dell'art. 83 co. 2 - non subordinerebbe l'affermazione di responsabilità alla presenza di un "errore nell'uso dei mezzi di esecuzione" o di "un'altra causa" [così, esplicitamente, C 8.11.1971, Lorello, CED 120861, CPMA 1973, 232; C 28.6.1991, Greco, CED 188768, RP 1992, 892; C 25.3.1985, Di Maio, CED 169934, CP 1986, 1550; C 24.5.1985, Sicchiero, CP 1987, 732; nonché, C 20.6.1985, Perinciolo, CED 171976, RP 1986, 1079, la quale per tal motivo nega un rapporto di genere a specie tra l'art. 83 e l'art. 586; per l'analisi della citata giurisprudenza e per ulteriori rinvii, cfr. BASILE (1) 36].

II. Il "fatto preveduto come delitto doloso"

3

L'art. 586 trova applicazione nei casi in cui morte o lesione siano conseguenza non voluta di un delitto doloso [MILITELLO (20) 216; PANNAIN (21) 874; STILE (25) 148; C 2.4.1986, Navarino, CED 174058, CP 1988, 451]. Tale

delitto-base doloso può essere costituito da un **qualsiasi delitto doloso**, con la sola esclusione, per effetto del *principio di specialità*, di quei delitti dolosi per i quali morte o lesioni non volute siano già previste, da apposite norme, quali eventi aggravatori (si tratta dei c.d. **delitti dolosi aggravati dall'evento** non voluto di morte o lesioni: cfr., ad es., artt. 571 co. 2 e 572 co. 2) [sul rapporto di genere a specie tra l'art. 586 e tali delitti, cfr. MILITELLO (20) 201; CONCAS, *sub* art. 584 (13) 389 e 399; STILE (25) 145; BASILE (1) 49]. Lo stesso vale per il caso in cui il delitto-base, che cagiona la *morte*, sia costituito dal delitto doloso di lesioni o di percosse: per effetto del *principio di specialità*, si applica in tal caso, anziché l'art. 586, l'**art. 584** (cfr. art. 584, 55). Secondo una parte della giurisprudenza, l'art. 584 prevale, altresì, sull'art. 586 allorché i delitti dolosi di lesioni o percosse, da cui è derivata la morte, risultino nel caso concreto assorbiti in altro, più grave titolo di reato [C 6.6.2005, D.A., *CP* 2006, 4075 e C 1.12.2008, S., *Gdir* 2009, 4, 90, entrambe relative a casi di morte derivata dal delitto di rapina].

4

L'*assenza*, all'interno della fattispecie di cui all'art. 586, di *qualsiasi selezione legislativa* del delitto-base doloso, ne ha consentito un'**applicazione giurisprudenziale a molteplici casi di specie**, tra loro assolutamente **eterogenei**. Quali *delitti-base* sono stati, infatti, assunti dalla prassi innumerevoli delitti dolosi e, in particolare, *sia* delitti che, a livello di fatto tipico, presentano una carica di pericolo, più o meno accentuata, per i beni della vita e della incolumità individuale (ad es., incendio, violenza sessuale), *sia* delitti nei quali tale carica, sempre a livello di fatto tipico, è invece assolutamente assente (ad es., rifiuto di atti d'ufficio, frode processuale, ingiuria, violazione di domicilio, danneggiamento, truffa) [DONINI, *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, 1991, 387; MEZZETTI (18) 2840; per un ampio quadro della casistica giurisprudenziale relativa all'art. 586, cfr. BASILE (1) 17].

5

L'orientamento prevalente ritiene che la formula "fatto preveduto come delitto doloso" comprenda anche l'ipotesi del **delitto tentato** (sulla sufficienza del tentativo del reato voluto anche nell'ipotesi "generale" di cui all'art. 83 co. 2, cfr. art. 83, 7). Il tentativo, infatti, rappresenta un illecito autonomo, un "fatto" di per sé sufficiente a fondare la responsabilità dell'agente a titolo di "delitto doloso" [MARINI, *sub* art. 584 (34) 539; PANNAIN (21) 874; STILE (25) 148; MILITELLO (20) 216; CANESTRARI, in CANESTRARI e a. 359; in giurisprudenza applicano l'art. 586 in caso di delitto-base doloso rimasto allo stadio del tentativo, tra le altre, C 10.1.1952, Soprano, *GComp/CP* 1952, I, 206; C ass. Caltanissetta 25.5.1990, Russo, *FI* 1992, II, 513; T Roma 2.4.1963, Turi, *GP* 1964, II, 265; *contra*, PATALANO, *sub* art. 584 (42) 314].

6

Se il fatto-base risulta penalmente irrilevante per effetto della presenza di una **causa di giustificazione** o di una **scusante**, l'art. 586 - il quale presuppone la commissione di un "fatto preveduto come delitto doloso" - non può essere applicato: morte o lesioni, in tal caso, saranno eventualmente punibili in via autonoma *ex artt.* 589 o 590 [C 12.5.2003 (ud. 14.3.2003), n. 20727, Fratini, *De Jure*; C 11.2.1991, Oggianu, CED 187227, CP 1992, 1809; C 8.2.1982, Ruggiero, CED 154679, CP 1984, 549; MILITELLO (20) 216; STILE (25) 152; SERENI (24) 188]. Per contro, si ritiene generalmente che l'art. 586 possa essere applicato anche qualora il fatto-base non sia punibile per effetto di una **causa di estinzione** [CUCCHIARA (7) 47; C 8.2.1982, Ruggiero, CED 154679, CP 1984, 549, con nota adesiva di RAMAJOLI (23); C 9.2.1950, Rucci, GP 1950, II, 982; *contra*, C 14.2.1940, Prado, RP 1940, 652], o di un'altra **causa di non punibilità** [MILITELLO (20) 233; PATALANO, *sub art.* 584 (42) 317; STILE (25) 153; SERENI (24) 188; *contra*, PANNAIN (21) 874]: tale soluzione, tuttavia, non può essere condivisa da parte di chi ritenga che *anche* la punibilità sia necessaria ai fini della sussistenza di un "fatto preveduto come delitto" [in generale, sulla punibilità quale quarto elemento del reato, cfr. MARINUCCI-DOLCINI 651]. È fuor di dubbio, invece, che l'art. 586 possa senz'altro essere applicato qualora il delitto-base doloso risulti in concreto non perseguibile per mancanza di una *condizione di procedibilità* [autori citati sopra].

III. La "morte o lesione di una persona" quale "conseguenza non voluta". In particolare, la lesione causata da chi voleva solo percuotere

7

Morte o lesioni devono costituire una conseguenza **non voluta**, e pertanto non devono essere sorrette da alcun coefficiente di volontà, nemmeno nel grado minimo del dolo eventuale [C 27.3.2008, L., CP 2009, 1549; C 19.6.2002, Persechino, DPP 2003, 844, con nota di GAMBARDELLA (15); C 21.12.1993, Rodaro, CED 197756, RP 1994, 1244; C 3.6.1993, Piga, CED 195270; C 11.10.1988, Scavo, CED 182196, GP 1990, II, 432; *contra*, C 14.11.1988, Gentilini, CED 179849, CP 1990, 47].

8

La rubrica dell'art. 586 ("*altro delitto*") e il rapporto di specialità con l'art. 83 (norma che si occupa della causazione di un evento *diverso* da quello voluto) inducono a ritenere applicabile la norma in esame solo quando morte o lesioni costituiscano una **conseguenza intrinsecamente diversa rispetto al reato voluto** [C 23.10.1987, Stimoli, RP 1988, 244; C 10.10.1986, Aprigliano, CED 174308, RP 1987, 789; C 29.3.1984, Goller, CED 163729, RP 1984, 1087; C 17.1.1977, Tarantino, CPMA 1978, 1015; M. GALLO (14) 60; LEONE, *sub art.*

584 (25) 201; PATALANO, *sub art.* 584 (42) 311].

9

In particolare, la giurisprudenza di legittimità e una parte della dottrina ritiene *assente* il presupposto della intrinseca diversità tra reato voluto e conseguenza non voluta nell'ipotesi in cui **l'agente, volendo soltanto percuotere, cagioni lesioni personali**: percosse e lesioni rappresenterebbero, infatti, solo un grado diverso di offesa allo *stesso* bene. Conseguentemente, tale orientamento non applica in queste ipotesi l'art. 586, bensì *tout court* l'art. 582 (lesioni dolose) [C 23.3.1990, Damiani, CED 184229, CP 1992, 310; C 10.6.1981, Coppola, CED 150386, CP 1983, 303; C 7.2.1973, Petiti, CED 124393, *GComplCP* 1973, 718; C 13.6.1972, Ruggiero, CPMA 1974, 108; C 30.5.1972, Marchioni, CED 122660; CUCCHIARA (7) 46; MANZINI, T VIII, 186; PANNAIN (21) 871].

10

Per contro, la giurisprudenza di merito e la dottrina prevalente, partendo dalla opposta, e più corretta, premessa della **diversità** - sia in punto di fatto che di dolo - **tra lesioni e percosse** (cfr. artt. 581, 2 e 11 s., e 582, 39 ss.), obietta che l'applicazione dell'art. 582 in questi casi (lesioni cagionate da chi voleva solo percuotere) risponderebbe solo ad una logica di *dolus indeterminatus*, determinato dal risultato (l'insorgenza o meno di una malattia) [STILE (25) 150], sicché l'imputato verrebbe chiamato a rispondere oggettivamente (ma con le pene previste dall'art. 582) di lesioni, né previste, né volute [MARINI, *sub art.* 584 (34) 539]. In caso, quindi, di causazione di lesioni non volute da parte di chi voleva solo percuotere appare più corretto applicare l'art. 586, qualificando il fatto come lesioni colpose (art. 590), conseguenza non voluta del delitto di percosse (art. 581) [così P Tolmezzo 6.2.1997, Rizzi, CP 1997, 2588; T mil. Padova 30.1.1986, Orciari, GM 1987, II, 1155; T Terni 6.2.1935, Bracchio, GI 1935, 108; T Ragusa 4.5.1934, Palummeri, FiR 1934, 1116; F MILITELLO (20) 215; SERENI (24) 187; BAIMA BOLLONE-ZAGREBELSKY, *Percosse e lesioni personali*, 1975, 124; GALIANI, *Lesioni personali e percosse*, EdD, XXIV, 1974, 156; LEONE, *sub art.* 584 (31) 203; parz. diff. PATALANO, *sub art.* 584 (42) 316 e T Viterbo 17.12.1957, Baffetti, RP 1958, 792: applicazione dell'art. 83]. Non osta a questa soluzione né la soppressione delle lesioni preterintenzionali (art. 374 cod. Zanardelli) [così, invece, C 3.3.1971, Sabadini, CED 118842, MDP 1971, 1295], né la formula "se dal fatto non deriva una malattia", di cui all'art. 581, la quale è posta a chiarimento dei rapporti del delitto di percosse con la confinante figura delle lesioni, e non già per sbarazzare la rilevanza del percuotere nel contesto dell'autonoma incriminazione di cui all'art. 586 [dottrina sopra citata].

IV. Nesso causale tra delitto-base doloso e morte o lesioni non volute

11

Il delitto-base, o anche solo la condotta esecutiva di esso, deve costituire *condicio sine qua non*, ai sensi degli artt. 40 e 41, degli eventi di morte o di lesione [C 20.6.1985, Perinciolo, CED 171976, RP 1986, 1079].

12

Un orientamento minoritario subordina l'applicazione dell'art. 586 alla presenza di un nesso di **causalità adeguata** tra il delitto-base doloso e l'evento non voluto di morte o lesioni, in tal modo perseguendo (più o meno dichiaratamente) l'intento di apporre un limite alla "rigorosa" teoria condizionalistica, sul presupposto che l'art. 586 costituisca un'ipotesi di responsabilità oggettiva, un'ipotesi, cioè, in cui la partita della responsabilità dell'imputato per l'evento non voluto sembrerebbe giocarsi tutta sul campo della causalità, non essendo previsto il filtro ulteriore e successivo della colpa [PATALANO, *sub* art. 584 (42) 306; COLACCI, *Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*, AP 1963, II, 342; C app. Napoli 15.6.1979, D'Agostino, FN 1979, II, 77; T Rimini 3.11.1987, Zaouali, CrP 1989, 112; parz. conf. STILE (25) 147; T Palermo 4.2.2005, C.R., CM 2005, 821, con nota critica di BASILE (2)]. Tale orientamento va, tuttavia, respinto, sia perché, a livello generale, la teoria della causalità adeguata non sembra trovare riscontri nel nostro ordinamento penale (cfr. commento all'art. 41), sia perché il presupposto da cui esso muove (l'art. 586 quale ipotesi di responsabilità oggettiva) non è condivisibile e la perseguita delimitazione della sua sfera applicativa deve, e può, essere più correttamente (e compiutamente) ottenuta in punto di elemento soggettivo (cfr. *infra*, 23 ss.) [cfr. anche FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, 1990, 436: il parametro dell'adeguatezza, svincolato da una prospettiva di imputazione colposa, rischia di essere manipolato in maniera tale da perdere qualsiasi funzione selettiva delle condizioni causali dell'evento: "l'adeguatezza, al di fuori della colpa, è cieca"].

13

Sulla controversa questione della sussistenza del nesso causale tra **cessione illecita di sostanza stupefacente** e **morte** del cessionario-assuntore, cfr. *infra*, 28-29.

V. (Segue) morte per suicidio della vittima del delitto-base doloso

14

Assai controversa e di difficile accertamento processuale risulta la sussistenza del nesso causale tra delitto-base doloso e morte, qualora si tratti di morte per **suicidio della vittima del delitto-base doloso** [anche per ulteriori rinvii, cfr.

SERENI (24) 182 e BASILE (1) 327].

15

In **giurisprudenza l'art. 586 è stato applicato** in caso di suicidio della vittima di maltrattamenti [C 11.12.1936, Piccioni, *SP* 1937, II, 83, con nota di LOASSES (16)], di atti di libidine violenti [T Cassino 24.1.1960, Nota, *RP* 1960, II, 596], di tentata truffa ed esercizio abusivo della professione sanitaria [T Roma 2.4.1960, Turi, *GP* 1964, II, 265], di violenza privata [T Genova 15.3.1964, Stoppa, *AP* 1964, II, 540], di estorsione [C 19.10.1998, D'Agata, *DPP* 1999, 86, con nota di PISA]. In altri casi di specie, invece, **l'applicazione dell'art. 586 è stata negata** [C app. Napoli 18.8.1950, Pagnozzi, *GP* 1954, II, 836; T Potenza 25.3.1952, Trafficante, *GP* 1952, II, 1026; C 15.2.1996, Caso, CED 205374, *DPP* 1997, 317, con nota di PISA (22): quest'ultima sentenza riguardava il caso del suicidio della vittima dei reati di usura e tentata estorsione; per l'analisi di tale giurisprudenza, cfr. BASILE (1) 327].

16

Anche la **dottrina** è divisa in proposito [a favore del riconoscimento del nesso causale, LOASSES (16) 86; A. SANTORO, *Manuale*, PtS, 1968, 79; in senso contrario, PETROCELLI, *Principi di diritto penale*, I, 1950, 326; ANCONA, *L'art 586 in relazione al suicidio*, *GP* 1934, II, 1242; CASTALDO, *AIDS e diritto penale: tra dommatica e politica criminale*, *SU* 1988-89/1989-90, 72; PANNAIN (21) 873: "il fatto del suicida è un fatto umano, autonomo, che si erge dominatore nella catena causale e trova nell'offensore solo una occasione, non una concausa"]. In realtà, non pare possibile fornire una soluzione *a priori*, che prescindendo da un'attenta analisi di tutte le circostanze del caso concreto [cfr., correttamente, C 15.2.1996, Caso, cit., 317: "spetta al giudice di merito accertare se il gesto di chi si toglie la vita, *nei singoli casi concreti*, rappresenti una causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento non voluto"]. Sulla base di una siffatta analisi, quindi, il nesso causale andrebbe affermato solo in quei casi in cui il delitto-base doloso abbia creato uno **stato di squilibrio mentale** tale da impedire alla vittima di rendersi conto della natura del proprio atto suicida e di avere il controllo su di esso. Per contro, il nesso causale andrebbe escluso qualora la vittima si sia suicidata in una fase di lucidità e nel pieno possesso delle proprie facoltà, a ciò determinandosi per la ritenuta impossibilità di sopportare le condizioni di vita determinate dalla condotta delittuosa altrui [BASILE (1) 329; in termini sostanzialmente conformi, cfr. C 19.10.1998, D'Agata, cit., secondo cui vi è nesso causale tra delitto-base e suicidio della vittima di esso solo in presenza di "un vero e proprio *trauma fisico e morale*", prodotto dal delitto-base; analogamente, C 19.2.1990, Magurno, *FiR* 1992, voce Maltrattamenti in famiglia, n. 10 (in tema di applicazione dell'art. 572 cpv.); parz. conf. anche STILE (25) 149; MANTOVANI, PtS I, 160, in nota 98].

VI. Il criterio di imputazione della responsabilità per la morte o le lesioni non volute: responsabilità oggettiva e colpa specifica per violazione di legge penale

17

Secondo l'orientamento rimasto a lungo prevalente, morte o lesioni non volute (cfr. *supra*, 7) devono essere imputate all'autore del delitto-base doloso **in virtù del solo nesso causale**: l'art. 586, al pari della figura "generale" di *aberratio delicti* plurilesiva di cui all'art. 83 co. 2, costituirebbe, quindi, un'ipotesi di **responsabilità oggettiva**, ispirata alla regola del *qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu*, in forza della quale l'autore di un delitto dovrebbe rispondere *oggettivamente* per le conseguenze ulteriori non volute di tale delitto [DASSANO (8) 405; FIANDACA-MUSCO, PtG, 394; M. GALLO (14) 61; MARINI, *sub* art. 584 (34) 540; REGINA, *Il reato aberrante*, 1970, 176; PATALANO, *sub* art. 584 (42) 303; C 19.12.1997, Paralupi, CED 210441, CP 1998, 2720, con nota di AMATO; C 15.2.1996, Caso, CED 205374, DPP 1997, 317; C 31.10.1995, D'Aguanno, CED 203618, CP 1997, 872; C 28.2.1994, Preto, CED 197762, RP 1995, 66; C 28.6.1991, Greco, CED 188768, RP 1992, 892; C 14.2.1990, Bevilacqua, CED 184508, RP 1991, 322; in generale, sulla regola del *versari*, cfr. BASILE (1) 358. Cfr., infine, art. 584, 27, a proposito della (non divisibile) teoria - sporadicamente accolta anche nella giurisprudenza relativa all'art. 586: C 28.5.1993, Ciman, CED 194773, RP 1994, 284; C 28.3.1997, Sambataro, CED 207274, CP 1998, 817 - della c.d. *responsabilità da rischio totalmente illecito*, attraverso la quale si è tentato di arricchire la responsabilità oggettiva di contenuti personalistici].

18

A risultati sostanzialmente identici (sufficienza del solo nesso causale per fondare la responsabilità rispetto all'evento non voluto) conduce anche la teoria della **colpa specifica per violazione di legge penale**, la quale *camuffa* la responsabilità oggettiva sotto le vesti di una colpa (sempre e immancabilmente presente), consistente nella violazione di quella stessa legge penale che incrimina il delitto-base doloso (ad es. la legge penale incriminatrice del delitto doloso di violenza sessuale, di ingiuria, di cessione di stupefacenti, etc.) [LEONE, *sub* art. 584 (31) 138; NUVOLONE 312; CUCCHIARA (7) 42; GIANNELLI, *sub* art. 584 (21) 35; MARVULLI, *L'art 586 ed il suicidio come conseguenza di altro delitto doloso*, AP 1964, II, 543; C 6.12.1995, Sonderegger, CED 204469, RP 1996, 464; C 11.1.1995, Marrez, CED 201242, GP 1996, II, 279; C 2.4.1986, Navarino, CED 174058, CP 1988, 451; C 24.6.1974, Gori, RIDPP 1977, 397]. L'insostenibilità di siffatta teoria, che comporta uno stravolgimento dell'essenza dell'illecito colposo (la violazione di una *determinata regola cautelare*, preventiva di un *determinato evento*), è già stata illustrata in sede di commento all'art. 584, cui pertanto si

rinvia (cfr. art. 584, 29 ss.) [per una critica dell'applicazione di tale teoria all'art. 586, cfr. pure DASSANO (8) 400].

19

Di fatto ancorate alla mera responsabilità oggettiva sono, infine, anche quelle sentenze che, a partire dalla fine degli anni Ottanta, per imputare *ex art. 586* l'evento non voluto di morte o lesioni, accanto al nesso causale, richiedono anche la **prevedibilità** di tale evento. In tali sentenze, infatti, il richiamo al criterio della prevedibilità risulta meramente formale e posticcio, in quanto, in realtà, **nessuna indagine sul decorso causale e sull'evento finale** viene condotta, *in concreto*, per ricostruire le specifiche modalità di realizzazione dell'evento che, nel caso di specie, avrebbero reso prevedibili la morte o le lesioni. Ivi si parla di prevedibilità secondo l'*id quod plerumque accidit*, di prevedibilità desunta dalla *notorietà*, dall'*ordinarietà* o dalla *frequenza* del pericolo connesso ad un certo tipo di condotte, o ancora di prevedibilità desunta dal *pericolo insito, in via presuntiva*, nel delitto doloso di base [C 9.11.1988, Montoli, CED 183396, *RP* 1990, 943; C 14.11.1988, Buzzi, *RP* 1989, 692; C 14.11.1988, Soloperto, CED 179930, *CP* 1990, 48; C 6.12.1988, Coppola, *CP* 1990, 859; C 10.3.1989, Irritano, *RP* 1989, 1183; C 27.10.1992, Nicolace, CED 193239, *CP* 1993, 2627; C 11.3.1994, Melotto, CED 197848-9, *CP* 1995, 1990; C 28.3.1997, Sambataro, *CP* 1998, 817; T Lucca 1.9.1994, Boscagli, *GM* 1995, 781]. A ben vedere, quindi, in tali sentenze si fa applicazione di una vacua nozione di *prevedibilità in astratto*, di cui è nota la sostanziale inidoneità ad assicurare un'imputazione colpevole dell'evento non voluto [PULITANÒ, *Il principio di colpevolezza e il progetto di riforma penale*, *Jus* 1974, 499; M. GALLO, *Relazione*, in AA.VV., *Orientamenti per una riforma del diritto penale*, 1976, 22; MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa*, *RIDPP* 1991, 11; cfr. pure BASILE (1) 122 e 547].

20

La ritenuta sufficienza, ai fini della responsabilità *ex art. 586*, del solo nesso causale tra il delitto doloso di base e l'evento non voluto di morte o lesioni, ha condotto ad un'**applicazione giurisprudenziale "a tappeto"** di tale norma, "al di fuori di ogni confronto con la dimensione personalistica dell'illecito" [MILITELLO (20) 198, nota 70], i cui **iniqui eccessi** sono ad es. illustrati dai seguenti casi: - l'autore di violenza carnale risponde *ex art. 586* della morte della donna violentata, rimasta incinta e deceduta per acidosi post-operatoria, verificatasi in seguito al parto cesareo [C 30.11.1935, Espertis, *GP* 1937, II, 980]; - l'autore del delitto di ingiuria ai danni di A risponde *ex art. 586* delle lesioni personali di natura neurologica riportate da B a causa dello spavento subito per aver assistito all'esecuzione del delitto di ingiuria [C 21.3.1967, Galli, *GP* 1968, II, 212]; - l'autore di percosse e lesioni in pregiudizio di C e D risponde *ex art. 586* della morte di E, affetto da disturbi cardiocircolatori,

colto da insufficienza cardiaca in conseguenza del trauma psichico provocato dalla visione delle predette violenze [C ass. Salerno 19.7.1971, *FN* 1972, II, 17]; - lo spacciatore F risponde *ex art.* 586 per aver ceduto un quantitativo di eroina a G, che lo cede a H, che lo assume insieme a I, il quale muore a seguito dell'assunzione dell'eroina [C 19.12.1990, Pergolesi, *CP* 1992, 1809]; - lo spacciatore L risponde *ex art.* 586 della morte del tossicodipendente M, al quale aveva ceduto una modica quantità di droga, benché la morte di questi non sia stata provocata da overdose, ma da una previa assunzione di alcool (circostanza non nota allo spacciatore), che aveva accentuato l'effetto dello stupefacente [C 28.6.1991, Greco, CED 188768, *RP* 1992, 892]; - N, che nel corso di un alterco provocato da un sinistro stradale, aveva minacciato una donna brandendo un martello, risponde *ex art.* 586 della morte del di lei marito, di anni 66, presente alla scena, il quale, per lo spavento subito, veniva colto da malore e decedeva poco dopo in ospedale [C 14.1.2002, Pellegrino, CED 221003, *RP* 2002, 206, la quale, pur invocando formalmente il criterio della colpa, di fatto omette qualsiasi indagine ad essa relativa: cfr. *infra*, 27].

21

Gli argomenti addotti a sostegno della presenza della responsabilità oggettiva nella norma in commento sono per lo più desunti dalla norma "generale" di cui all'art. 83 co. 2, e poi riferiti anche all'art. 586 in virtù del rapporto di specialità che lega le due norme (cfr. *supra*, 1). **1** Un primo argomento è di tipo letterale: l'inciso "**a titolo di colpa**", che compare nell'art. 83 (ed indirettamente richiamato nell'art. 586), non sarebbe idoneo ad indicare il criterio sostanziale di imputazione della responsabilità per l'evento non voluto, ma si riferirebbe, invece, esclusivamente alle conseguenze sanzionatorie; la colpa, in altre parole, sarebbe ivi richiamata solo *quoad poenam* [M. GALLO (14) 61; CONCAS, *sub art.* 584 (13) 392, nota 24; FIANDACA-MUSCO, PtG, 395 e 645; CANESTRARI, *sub art.* 584 (8) 133; ZUCALÀ, *sub art.* 584 (62) 73; CONTENTO II, 170; VASSALLI, *Sulla responsabilità penale dell'armatore*, *GCost* 1966, 728]. **2** Un secondo argomento si fonda sul principio ermeneutico della c.d. conservazione delle norme: se infatti - si afferma - gli artt. 83 e 586 venissero interpretati come ipotesi di colpa, essi risulterebbero sostanzialmente **superflui**, andando a regolare materie già disciplinate da altre norme: **art. 43 co. 1, alinea terzo** [MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, 1965, 225: "chi avrebbe mai dubitato, infatti, della punibilità a titolo di colpa di chi realizzi maldestramente il progetto di una attività criminosa, provocando così, per sua colpa, la lesione di beni giuridici diversi da quelli che mirava ad offendere?"; nello stesso senso, CONCAS, *sub art.* 584 (13) 392, nota 24; ROMANO, in *CommSist* I, art. 83, 790; MARINI, *sub art.* 584 (34) 573; CANESTRARI, *sub art.* 584 (8) 133; PROSDOCIMI, *sub art.* 584 (47) 291; BOSCARRELLI 171; CARACCIOLI 547; CORNACCHIA, *sub art.* 584 (14) 181; DASSANO (8) 402;

PADOVANI 234; TRAPANI, *sub* art. 584 (58) 159; CARMONA, *Il versarsi in re illecita "colposo"*, *IP* 2001, 228, nota 16], e l'**art. 81 co. 1** [ROMANO, in *CommSist* I, art. 83, 790: "sarebbe [...] del tutto superfluo l'accento al concorso se il soggetto dovesse rispondere dell'evento non voluto solamente in quanto rispetto ad esso fosse concretamente in colpa"; nello stesso senso, CANESTRARI, *sub* art. 584 (8) 312; CORNACCHIA, *sub* art. 584 (14) 181].

22

Tali argomenti, tuttavia, prestano il fianco a decisivi **rilievi critici**. **1) In primo luogo**, infatti, occorre notare che la formula "a titolo di colpa" in realtà viene normalmente utilizzata per designare, insieme, sia il titolo sia il fondamento della responsabilità, e ciò non solo (e con grande frequenza) nel linguaggio della dottrina e della giurisprudenza, ma anche dello stesso legislatore. Questi, infatti, almeno in altre due norme - l'**art. 57 c.p.** e l'**art. 1217 c. nav.** (successivamente depenalizzato) - l'ha utilizzata per delineare fattispecie *strutturalmente* colpose; ed in relazione a tali norme la stessa Corte costituzionale ha esplicitamente confermato l'idoneità della controversa formula "a titolo di colpa" ad indicare una responsabilità autenticamente "per colpa" [cfr. C cost. 198/1982, *GCost* 1982, 2114, sull'art. 57, e C cost. 42/1966, *GCost* 1966, 723, sull'art. 1217 c. nav.; cfr. BASILE (1) 98, con ulteriori rinvii]. **2) In secondo luogo**, nemmeno l'argomento della "superfluità" può convincere: invero, la parsimonia normativa non ha affatto guidato la mano del nostro legislatore penale del 1930, il quale ha redatto un **codice che pullula**, nella Parte Generale, **di norme superflue** [il dibattito sulla natura *superflua* è tuttora aperto almeno in relazione alle seguenti norme: art. 41 co. 2, *vs.* art. 40 co. 1; art. 45 *vs.* art. 42 co. 1 e art. 43, alinea terzo; art. 47 co. 2, *vs.* art. 43, alinea primo; art. 47 co. 3, *vs.* art. 43, alinea primo e art. 47 co. 1; art. 47 co. 1, 55 e 59 co. 4, *vs.* art. 43, alinea terzo; art. 49 co. 2, *vs.* art. 56; art. 82 co. 1, *vs.* art. 43, alinea primo; art. 113 *vs.* art. 110; per i necessari riferimenti bibliografici, cfr. BASILE (1) 106]; a parte poi che potrebbe essere considerata una tecnica legislativa perfino raccomandabile quella di spiegare, riuunciandoli in modo diverso, ed evidenziandone i corollari, principi basilari dell'ordinamento, come quelli della responsabilità per colpa e del concorso formale di reati [cfr. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale - La nozione penalmente rilevante di causa*, 1990, 401]. In ogni caso, nell'alternativa tra un'interpretazione che assegni ad una disposizione una funzione innovativa, ma costituzionalmente inaccettabile, e un'interpretazione che le assegni una funzione superflua, ma compatibile coi principi costituzionali e, in particolare, col principio di colpevolezza, occorrerebbe senz'altro optare per la seconda interpretazione [GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, 1993, 442].

VII. (Segue) colpa concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari

23

Un ulteriore orientamento subordina la responsabilità per l'evento non voluto di morte o di lesioni alla presenza di **colpa, concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari**. Tale orientamento *non solo* è rispettoso dell'originaria *intention* del legislatore storico del 1930, secondo la quale gli artt. 83 e 586 erano destinati a disciplinare "ipotesi ordinarie di fatti colposi" [per l'illustrazione di tali affermazioni, alla luce dei lavori preparatori, cfr. BASILE (1) 58 e 191; ciò trova, del resto, conferma anche nell'interpretazione che di tali norme fornì la dottrina ideologicamente e cronologicamente più vicina al legislatore del 1930: cfr. SALTELLI-ROMANO DI FALCO, in *CommTP*, I ed. 1930, vol. I, pt. I, 449 e vol. II, pt. II, 926; E. JANNITTI PIROMALLO, *Corso di diritto criminale*, 1932, 171]; *non solo* valorizza adeguatamente il dato testuale del richiamo alla colpa (contenuto nelle formule "a titolo di *colpa*" e "quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto *colposo*", di cui all'art. 83; e contenuto, altresì, nello stesso art. 586, il quale rinvia, oltre che all'art. 83, anche alle fattispecie *colpose* di cui agli artt. 589 e 590); *ma soprattutto* assicura la *conformità* delle norme in esame *con il principio di colpevolezza* [in tal senso, in passato, già ANTOLISEI, *Colpa per inosservanza di leggi e responsabilità oggettiva*, GP 1948, II, 1; CARNELUTTI, *Teoria generale del reato*, 1933, 195; PETTOELLO MANTOVANI, *Il concetto ontologico di reato*, 1954, 232].

24

È, infatti, il rispetto del **principio di colpevolezza** e della sua portata liberal-garantistica (art. 27 co. 1, in comb. disp. con art. 27 co. 3 e art. 25 co. 2 Cost.) la principale ragione che impone di arricchire la fattispecie degli artt. 83 e 586 col requisito della colpa (cfr. art. 584, 37 ss.). Dopo l'avvento della Costituzione, invero, tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva non hanno più diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento [MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, 313]. Occorre, pertanto, **ri-leggere** tali ipotesi, e in particolare le fattispecie di cui agli **artt. 83 e 586, alla luce del principio di colpevolezza e della giurisprudenza della Corte costituzionale** che a tale principio ha esplicitamente riconosciuto rango costituzionale [oltre alle storiche sentenze C cost. 364/1988, *RIDPP* 1988, 686, e C cost. 1085/1988, *RIDPP* 1990, 289, cfr. pure C cost. 2/1991, *GCost* 1991, 14; C cost. 179/1991, *GCost* 1991, 1469; C cost. 61/1995, *GCost* 1995, 513; C cost. 206/1996, *GCost* 1996, 1833, nonché, più di recente, C cost. 322/2007; per un quadro di sintesi, cfr. BASILE (1) 219]: **a)** "il fatto imputato, perché sia legittimamente punibile, deve necessariamente includere almeno la colpa dell'agente in relazione agli *elementi più significativi* della fattispecie tipica" [C cost. 364/1988, *RIDPP* 1988, 686]; e l'evento non voluto non può non essere ricompreso tra gli

elementi più significativi delle fattispecie di cui agli artt. 83 e 586, essendo esso significativo sia rispetto all'offesa (in quanto offensivo di autonomi beni giuridici penalmente tutelati), sia rispetto alla pena (in quanto determina l'inflizione di una pena ulteriore rispetto a quella prevista per il reato-base doloso); **b)** "è in relazione al *complessivo ultimo risultato vietato* che va posto il problema della violazione delle *regole preventive* che, appunto in quanto collegate al medesimo, consentono di riscontrare nell'agente la *colpa* per il fatto realizzato" [C cost. 364/1988, *RIDPP* 1988, 686]: ebbene, poiché nelle fattispecie di cui agli artt. 83 e 586 il *complessivo ultimo risultato vietato* è costituito dalla produzione dell'evento non voluto, è in relazione a tale evento che va posto il problema della violazione di *regole preventive*, al fine di poter riscontrare nell'agente la *colpa* per il fatto realizzato; **c)** il principio del *versari in re illicita*, cui l'interpretazione tradizionale riconduce gli artt. 83 e 586 (cfr. *supra*, 17), "contrasta con l'art. 27 co. 1 Cost." [C cost. 1085/1988, *RIDPP* 1990, 289]; **d)** "perché l'art. 27 co. 1 Cost. sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale, è indispensabile che *tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie* (e sicuramente è tale, nelle fattispecie di cui agli artt. 83-586, l'evento non voluto) siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati [...]; soltanto gli elementi estranei alla materia del divieto (e sicuramente non è tale, nelle fattispecie di cui agli artt. 83-586, l'evento non voluto) si sottraggono alla regola della rimproverabilità *ex art. 27 co. 1 Cost.*" [C cost. 1085/1988, *RIDPP* 1990, 289]; **e)** "il principio di colpevolezza si pone non soltanto quale vincolo per il legislatore, nella conformazione degli istituti penalistici e delle singole norme incriminatrici; ma anche come canone ermeneutico per il giudice, nella lettura e nell'applicazione delle disposizioni vigenti" [C cost. 322/2007]: e tale affermazione non lascia residuare alcun dubbio sull'onere dei giudici di addivenire ad un'interpretazione dell'art. 586 conforme al principio di colpevolezza.

25

La fattispecie di cui all'art. 586 (nonché quella di cui all'art. 83) deve, pertanto, essere interpretata, già *de iure condito*, riconoscendovi presente il **limite della colpa** rispetto alla conseguenza non voluta della morte o delle lesioni [ANTOLISEI, PtG, 378; MANTOVANI, PtG, fin dalla I ed., 1979, 331; FIORELLA, *Responsabilità penale*, *EdD*, XXXIX, 1988, 1320; GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, 1993, 440; MARINUCCI-DOLCINI 476; SERENI (24) 174; DONINI, in CADOPPI e a. I, 234; DINACCI (10) 663; PULITANÒ 391; BASILE (1) 191 e 241; in giurisprudenza, cfr. T Velletri 11.3.1986, Mattiazzo, *GM* 1987, II, 973, con nota adesiva di DINACCI (11); C

ass. app. Roma 13.6.1986, Oneda, *FI* 1986, II, 606; C ass. Milano 24.10.1986, Gibin, *RP* 1987, 567, con nota di CORINI; C 9.12.1989, Virdis, CED 180403-4, *GP* 1991, II, 49; C 22.10.1998, D'Agata, *DPP* 1999, 86, con nota adesiva di PISA. Di recente ha aderito con convinzione a tale orientamento la fondamentale sentenza C s.u. 29.5.2009, Ronci, CED 243381, su cui cfr. BASILE (3) 701. Nello stesso senso si sta orientando la giurisprudenza più recente: C 21.4.2006, Giancaterino, CED 234584; C 22.1.2007, Chieca, CED 236298; C 24.4.2009 (ud. 4.3.2009), n. 17610, U.L., *Leggi d'Italia*; C 9.9.2009, Cavallero, CED 244772; C 20.5.2010 (ud. 29.4.2010), n. 19090, O.S.; C 7.7.2010 (ud. 23.4.2010), n. 25973, M.S.; T S. Maria Capua V. 26.5.2009, *De Jure*]. A tale soluzione **non osta la presunta impossibilità di muovere un rimprovero di colpa per un evento non voluto nei confronti di chi ha intrapreso volontariamente un'attività illecita** (e, specificamente, penalmente illecita). Siffatta obiezione circa l'impossibilità di configurare una *combinazione di dolo* (rispetto al delitto-base) e di *colpa* (rispetto alla conseguenza non voluta) è stata sollevata, e *respinta*, anche in relazione all'omicidio preterintenzionale, al cui commento, pertanto, si rimanda (cfr. art. 584, 43 ss.).

26

È necessario, tuttavia, sottolineare che, affinché la **colpa** possa davvero **assicurare l'imputazione colpevole della conseguenza non voluta della morte o delle lesioni**, senza che, in sede di applicazione giurisprudenziale, la colpa stessa venga *di fatto* imbarbarita e contenutisticamente impoverita fino al punto da ridursi a poco più di una lustra [segnalano tale rischio, CONTENTO, in STILE, *sub* art. 584 (56) 513; MARINUCCI, *Finalismo, responsabilità obiettiva, oggetto e struttura del dolo, RIDPP* 2003, 371], occorre attribuirle la **medesima fisionomia** (violazione di una regola cautelare specificamente preventiva del concreto evento verificatosi) e occorre accertarla seguendo il **medesimo procedimento** (valutazione di prevedibilità ed evitabilità dal punto di vista di un agente modello; accertamento del duplice nesso colpa-evento) **della colpa presente nei "normali" reati colposi d'evento** [per la dimostrazione di tali assunti e per ulteriori rinvii, cfr. BASILE (1) 774; conforme C s.u. 29.5.2009, Ronci, cit.].

27

In caso contrario, anche il **limite della colpa** potrà essere **agevolmente aggirato dalla prassi giurisprudenziale** [BASILE (3) 743], com'è ad es. avvenuto in due recenti sentenze della Cassazione che, pur parlando di colpa e di principio di colpevolezza, in realtà *non effettuano la benché minima verifica circa la sussistenza di una colpa (vera e propria) nel concreto caso di specie* ed applicano l'art. 586 di fatto sulla base della presenza del solo nesso causale [BASILE (1) 210]; *I*] [C 14.1.2002, Pellegrino, CED 221003, *RP* 2002,

206]: nel corso di un alterco provocato da un sinistro stradale, A minaccia B brandendo un martello; il marito di B, di anni 66, presente alla scena, per lo spavento subito viene colto da malore e decede poco dopo in ospedale. La Corte, nel condannare A *ex art.* 586 per la morte conseguente al delitto di minaccia, sostiene che per rispettare il principio di colpevolezza sia sufficiente che l'esito letale risulti "non imprevedibile" e, nel caso di specie, ritiene che "il rischio dell'evento ulteriore non [era] imprevedibile data l'età della vittima (66 anni) e la condotta spaventevole dell'imputato". In realtà, la Corte, per subordinare davvero l'applicazione dell'art. 586 alla presenza di colpa rispetto all'evento morte, avrebbe dovuto quanto meno porsi e dare risposta ai seguenti quesiti: l'imputato poteva rendersi conto della presenza della vittima, o questa era rimasta seduta nell'auto, o comunque discosta rispetto al luogo della lite? conosceva l'imputato la vittima? sapeva, o poteva sapere, che era il marito di B e che il suo stato di salute era molto cagionevole? qual era l'aspetto esteriore della vittima?; 2) [C 20.1.2003, Solazzo, CED 223841-2, CP 2004, 1269]: due pescatori cagionano la morte di un subacqueo che si trova nei pressi dell'imbarcazione dalla quale essi lanciano bombe per praticare la pesca di frodo. La Corte, nel condannare i due pescatori *ex art.* 586 per la morte del subacqueo, conseguente al delitto di pesca di frodo, riconosce, *in linea teorica*, la necessaria "sussistenza di un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non investito dal dolo del reato di base", attesa "l'indefettibilità del principio di colpevolezza"; tuttavia, *di fatto* non svolge la benché minima indagine sulla colpa e non si cura di individuare gli elementi fondanti un'imputazione effettivamente colposa, quantunque il caso di specie (il subacqueo era sprovvisto della boa di segnalazione) avrebbe dovuto imporre un'attenta verifica delle concrete modalità della condotta, in considerazione, quanto meno, delle circostanze inerenti al luogo, alla distanza dalla costa, alla frequentazione in passato delle acque da parte di pescatori subacquei [LOMBARDO (17) 1273].

VIII. Morte conseguente alla cessione illecita di sostanze stupefacenti

28

Secondo la giurisprudenza assolutamente dominante, nei confronti di colui che, a qualsiasi titolo illecito, cede una sostanza stupefacente (così integrando il reato di cui all'art. 73 t.u.l.stup.), in caso di **morte del cessionario, intervenuta a seguito di assunzione della sostanza ceduta**, può trovare applicazione l'art. 586 [C 18.5.1999, Bornaghi, CED 214197, CP 2000, 2278; C 19.12.1997, Paralupi, CED 210441, CP 1998, 2720; C 5.7.1996, Valerioti, CED 205507, DPP 1997, 318, con nota di PISA (22); C 11.3.1994, Melotto, CED 197848/9, CP 1995, 1990; C 28.6.1991, Greco, CED 188768, RP 1992, 892; C 9.12.1989, Viridis, CED 180403-4, GP 1991, II, 49; C 19.10.1989,

Angelelli, CED 183623, *RP* 1990, 1032]. In particolare, in caso di **successive, plurime, cessioni** della sostanza stupefacente, si ritiene applicabile l'art. 586 *sia* al cedente immediato (colui, cioè, che ha direttamente ceduto alla vittima la dose rivelatasi fatale), *sia* al cedente mediato (cioè al fornitore del cedente immediato) [C 5.6.2003, C., CED 226254, *CP* 2004, 2835, con nota di MEZZETTI (18); C 31.10.1995, D'Aguanno, CED 203618, *CP* 1997, 872; C 28.2.1994, Preto, CED 197762, *RP* 1995, 66; C 27.10.1992, Nicolace, CED 193239, *CP* 1993, 2627, con nota di AMATO; C 19.12.1990, Pergolesi, CED 186020, *CP* 1992, 1809; C 9.11.1988, Montoli, CED 183396, *RP* 1990, 943; *contra*, C app. Ancona 15.11.1988, Martellini, *inedita* e MILITELLO (19) 77; in argomento, cfr. pure, PALAZZO, *Consumo e traffico degli stupefacenti (profili penali)*, II ed., 1994, 218; BASILE (1) 28].

29

Un indirizzo assolutamente minoritario esclude, invece, la responsabilità, *ex art. 586*, del cedente, rilevando che se il cessionario, lucido di mente, assume la droga con condotta autonoma, egli *accentra su di sé il rischio* e, quindi, la responsabilità per l'evento morte, essendo in grado di dominare la situazione preesistente e di scegliere se esporsi al pericolo derivante dalla **auto-assunzione** della sostanza, con conseguente venir meno del nesso causale tra delitto di cessione illecita e morte [T Roma 12.2.1985, Trombetti, *FI* 1985, II, 214; FIANDACA (13) 213; GAROFANO, *Sulla responsabilità penale dello spacciatore per la morte del tossicodipendente*, *CP* 1991, I, 766; MILITELLO (19) 151; sulla teoria della c.d. *auto-esposizione a pericolo della vittima*, invocata in Germania per escludere in casi analoghi la responsabilità del cedente, cfr. MEZZETTI (18) 2850; SERENI (24) 181; BASILE (1) 686]. Secondo l'orientamento assolutamente dominante, invece, l'auto-assunzione dello stupefacente ceduto non elide il nesso causale, essendo essa la più normale e prevedibile conseguenza della cessione [così, C 19.2.1987, Faggion, CED 175993, *CP* 1988, 830; secondo T Rimini 3.11.1987, Zaouali, *CrP* 1989, 3-4, 101, il nesso causale è interrotto solo qualora l'assuntore, discostandosi dalle consuete modalità di consumo dello stupefacente, volontariamente ricerchi la morte per suicidio]. Anzi, secondo l'orientamento dominante, la condotta di auto-assunzione della vittima non sarebbe nemmeno valutabile ai fini della concessione, al cedente, dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 [C 14.11.1988, Soloperto, CED 179930, *CP* 1990, 48].

30

A ben vedere, l'orientamento dominante surriferito si è formato sul presupposto che l'art. 586 costituisca un'ipotesi di responsabilità oggettiva o di colpa specifica per violazione di legge penale (cfr. *supra*, 17 ss.). L'inserimento, nella fattispecie di cui all'art. 586, del **limite della colpa**, concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari (cfr. *supra*, 23 ss.) dovrebbe,

invece, condurre ad escludere (specie quando siano intervenute plurime, successive cessioni) la responsabilità del cedente per la morte del cessionario, in tutte le ipotesi in cui la morte risulti *in concreto imprevedibile*, essendo intervenuta per effetto di fattori non noti e non conoscibili dal cedente (come nel caso, ad es., del consumo dello stupefacente congiunto all'uso di psicofarmaci e di alcool, oppure nel caso di grave vizio cardiaco della vittima, giovane ed apparentemente in buono stato di salute) [correttamente in tal senso, cfr. ora C s.u. 29.5.2009, Ronci, cit.; C 9.9.2009, Cavallero, CED 244772; C 20.5.2010 (ud. 29.4.2010), n. 19090, O.S., *De Jure*; C 7.7.2010 (ud. 23.4.2010), n. 25973, M.S.. *De Jure*].

31

Ai sensi dell'art. 81 t.u.l.stup., a colui che - per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze stupefacenti - deve rispondere *ex art. 586* della morte o delle lesioni personali dell'assuntore, è applicabile una **circostanza attenuante** ad effetto speciale, qualora abbia prestato **assistenza** alla persona offesa **ed** abbia tempestivamente **informato** l'autorità sanitaria o di polizia (cfr. art. 81 t.u.l.stup., 1 ss.).

32

La morte dell'assuntore di per sé non preclude, in relazione al delitto di cessione illecita di sostanze stupefacenti, l'applicazione, a favore del cedente, della circostanza attenuante ad effetto speciale della **lieve entità del fatto**, di cui all'art. 73 co. 5 t.u.l.stup. [C 11.3.2010, Cordua, CED 246488; C 11.3.1994, Melotto, CED 197848, *CP* 1995, 1990, con nota di AMATO; cfr. commento all'art. 73 t.u.l.stup.].

33

Il cedente che consapevolmente ceda una **sostanza stupefacente tagliata con sostanze venefiche**, in caso di morte del cessionario-assuntore potrebbe rispondere di omicidio con dolo eventuale [C 24.5.1984, Albergo, CED 165106-8, *CP* 1986, 466; MILITELLO (19) 58; CANESTRARI, *sub art.* 584 (8) 241], ovvero, secondo altro orientamento, di omicidio preterintenzionale [C 6.3.1989, Ciampa, *GP* 1989, II, 641; conclusione conforme, ma con diversa motivazione, C 14.11.1988, Gentilini, CED 179848, *GP* 1989, II, 499].

34

Sulla morte dell'assuntore, **conseguente all'iniezione, praticata da altri** ma da tale soggetto consentita, **di una dose di sostanza stupefacente**, cfr. art. 584, 63.

IX. Concorso di reati

35

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, per effetto del rinvio operato dall'art. 586 alle "disposizioni" dell'art. 83, si devono applicare le "**regole sul concorso di reati**": segnatamente, concorso del delitto-base doloso con il delitto colposo di omicidio o lesione personale.

36

Il **concorso di reati** qui rilevante è quello **formale** di cui all'art. 81 co. 1 [LEONE, *sub* art. 584 (31) 223; PANNAIN (21) 875; PALAZZO, *sub* art. 584 (39) 61; STILE (25) 152; LOMBARDO (17) 1273; BRUNELLI, *Concorso formale di reati e aberratio delicti plurilesiva*, CP 2004, 2823; SERENI (24) 167; C 20.1.2003, Solazzo, CED 223841, CP 2004, 1269; C 18.5.1999, Bornaghi, CED 214197, CP 2000, 2278; C 19.2.1987, Faggion, CED 175993, CP 1988, 830]; l'art. 586, al pari dell'art. 83 co. 2 (cfr. art. 83, 8), può trovare, infatti, applicazione *solo quando* il soggetto agente, attraverso un'unica azione od omissione, realizza il reato doloso e cagiona, altresì, l'evento non voluto: ciò risulta dalla lettera dell'art. 586 e, ancor più chiaramente, da quella dell'art. 83 [parz. diff. MILITELLO (20) 214, per le ipotesi di concausalità umana].

37

Ciò premesso, per applicare l'aumento di pena dovuto alla **circostanza aggravante speciale, obbligatoria, ad effetto comune**, prevista dall'art. 586 in relazione al delitto colposo di omicidio (art. 589) o di lesioni (art. 590), si deve previamente individuare quale sia, nel caso di specie, la "violazione più grave" ai sensi dell'art. 81 co. 1: **a**) se la "violazione più grave" è nella specie costituita proprio dal delitto colposo di omicidio o di lesioni, prima si applica l'aggravante in parola alle pene stabilite negli artt. 589 o 590, e dopo si procede ad aumentare la pena, così risultante, fino al triplo, *ex* art. 81 co. 1; **b**) se, invece, la "violazione più grave" è nella specie costituita dal delitto-base doloso, l'aggravante in parola potrà incidere solo *indirettamente* sulla pena finale risultante dal cumulo giuridico, nel senso che di essa si terrà conto al momento della determinazione dell'aumento fino al triplo, *ex* art. 81 co. 1, della pena del delitto-base doloso [C 19.2.1987, Faggion, *cit.*; cfr. art. 81, 71]; si noti che, in questo secondo caso, il disposto dell'art. 586 ("le pene stabilite negli artt. 589 e 590 sono aumentate"), riferendosi al testo dell'art. 81 co. 1, precedente alla riforma operata dalla l. n. 220/1974, non può più essere seguito "alla lettera", perché non si può procedere ad aumentare direttamente la pena dell'omicidio colposo o delle lesioni colpose.

38

Secondo un diverso orientamento - che calpesta, però, la lettera e la *ratio* degli artt. 83 e 586 - il **concorso di reati** qui rilevante sarebbe quello **materiale** [DASSANO (8) 414], con conseguente applicazione: *a*) secondo alcune sentenze, del **cumulo materiale** [C 5.7.1996, Valerioti, CED 205507, *DPP* 1997, 317; C 9.11.1988, Montoli, CED 183396, *RP* 1990, 943; C 24.5.1985, Sicchiero, CED 171336, *CP* 1987, 731]; *b*) secondo altre, invece, del **cumulo giuridico per effetto della continuazione** tra il delitto-base doloso e il concorrente delitto colposo di omicidio o lesioni, in quanto il generale principio per cui motivi di incompatibilità logica impediscono, *di regola*, di rinvenire la continuazione tra reati dolosi e reati colposi, non farebbe venir meno la possibilità di ritenere la continuazione nell'ipotesi *particolare* di cui all'art. 586 [C 20.10.1998, Scurato, CED 212265; C 1.12.1988, Rubino, CED 180344, *RP* 1989, 1241; fortemente critica su tale soluzione C 20.1.2003, Solazzo, cit., secondo cui l'infondatezza di tale posizione interpretativa risulta evidente quando si tiene presente che il delitto doloso e quello consequenziale non sono riconducibili all'interno di un medesimo disegno criminoso per l'ovvia ragione che la seconda fattispecie criminosa - la cui essenza è incompatibile con la volontà dell'evento, anche nella forma attenuata del dolo eventuale - non può essere oggetto, per sua natura, di una preventiva deliberazione, seppur generica, sulla quale possa radicarsi un unitario programma criminoso; cfr. anche commento all'art. 81].

X. Morte o lesioni di persona diversa dalla vittima del delitto-base doloso; in particolare, morte del correo

39

La giurisprudenza e parte della dottrina ritengono applicabile l'art. 586 anche qualora, dalla commissione del **delitto-base doloso in danno di Caio**, derivi la **morte o la lesione di Tizio** [C 14.1.2002, Pellegrino, CED 221003, *RP* 2002, 206, morte di Tizio a seguito della commozione provocata dalle minacce rivolte a Caio; C 8.11.1971, Lorello, *CPMA* 1973, 232, morte di Tizio, passeggero del taxi condotto da Caio che subisce delitto di danneggiamento; C 21.3.1967, Galli, *GP* 1968, II, 212, lesioni di natura neurologica di Tizio, a seguito dello spavento causato dalle ingiurie rivolte a Caio; C ass. Salerno 19.7.1971, *FN* 1972, II, 17, morte di Tizio per insufficienza cardiaca provocata dalla visione di atti di percosse e lesioni a danno di Caio; cfr. anche *supra*, 28, per l'ipotesi di morte di Tizio per assunzione di una dose di sostanza stupefacente ceduta a Caio; in dottrina, CONTENTO II, 169; RIGHI, *Brevi osservazioni sull'art 586*, *RP* 1965, II, 408; *contra*, MARINI, *sub art. 584* (34) 540]. Tale soluzione viene mantenuta ferma anche qualora Tizio abbia **concorso** nel delitto-base doloso [C 14.4.1982, Maccanti, CED 156066, *CP* 1984, 900, e C 24.6.1974, Gori, CED 129940, *RIDPP* 1977, 397: responsabilità dei mandanti di un incendio per la morte di

Tizio, esecutore materiale dell'incendio stesso].

40

Occorre, in effetti, constatare che dall'art. 586 non emerge alcun ostacolo alla sua applicazione anche in caso di morte o lesioni di persona diversa dalla vittima del delitto-base doloso. Tuttavia, la prassi che ha applicato in questi casi l'art. 586, è partita dal presupposto che tale norma costituisca un'ipotesi di responsabilità oggettiva o di colpa specifica per violazione di legge penale (cfr. *supra*, 17 ss.). Per contro, l'inserimento, nella fattispecie di cui all'art. 586, del **limite della colpa**, concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari (cfr. *supra*, 23 ss.), avrebbe dovuto condurre ad escludere la responsabilità per la morte o la lesione in molti dei casi di specie surriferiti. In particolare, in caso di morte o lesioni del correo, si sarebbe dovuta escludere la responsabilità *ex art. 586* dei correi sopravvissuti, qualora si fosse accertato che la violazione della regola di cautela, da cui tale evento è derivato, fosse stata autonomamente commessa proprio dal correo deceduto o rimasto vittima di lesioni.

XI. Concorso di persone nel reato

41

Secondo la giurisprudenza, se dalla **realizzazione plurisoggettiva del delitto-base doloso** derivano morte o lesioni *da nessuno volute* (altrimenti si porrebbe un problema di applicazione dell'art. 116), tutti i correi ne devono rispondere *ex artt. 113 e 586* [C 24.6.1974, Gori, CED 129940, *RIDPP* 1977, 397; C ass. app. Roma 30.7.1986, Oneda, *FI* 1986, II, 606], *senza che* sia necessario accertare, in concreto, se l'evento non voluto sia conseguenza della specifica condotta tenuta da ciascuno di essi nel fatto doloso [C 1.2.1994, Franzoni, CED 197433, *RP* 1995, 186]. In realtà, tuttavia, l'inserimento, nella fattispecie di cui all'art. 586, del **limite della colpa**, concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari (cfr. *supra*, 23), comporta che, qualora risulti che la violazione della regola di cautela, da cui è derivato l'evento non voluto di morte o lesioni, sia stata autonomamente commessa da uno solo dei correi, *solo* questi ne debba rispondere *ex art. 586* [cfr. GRASSO, in *CommSist II*, art. 113, 217].

XII. Circostanze

42

Poiché la fattispecie in parola, almeno ai fini della disciplina, è considerata come un delitto colposo, con essa sono **incompatibili le circostanze che si riferiscono ai soli reati dolosi**, come le attenuanti della provocazione (art. 62 n. 2) [C 24.9.1984, Milano, CED 166424, *RP* 1985, 581], o dei motivi di

particolare valore morale o sociale (art. 62 n. 1) [C ass. app. Roma 30.7.1986, Oneda, *FI* 1986, II, 606; si segnala, tuttavia, che non è pacifico che tale attenuante sia davvero esclusiva dei soli reati dolosi: cfr. ROMANO, in *CommSist* I, art. 62, 672], o l'aggravante di cui all'art. 36 l. n. 104/1992, per i delitti non colposi commessi contro le persone portatrici di minorazione fisica, psichica o sensoriale. Di contro, sono senz'altro applicabili le circostanze che presuppongono un reato necessariamente colposo, come, in particolare, l'aggravante di aver **agito nonostante la previsione dell'evento** (art. 61 n. 3) [STILE (25) 149; C 3.6.1993, Piga, CED 195270].

XIII. Questioni di competenza e di procedibilità

43

Ai sensi dell'art. 5 lett. c) c.p.p., la Corte di assise è competente "per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, *escluse le ipotesi previste dall'art. 586 [...]*". Conseguentemente, *ex art. 6 c.p.p.*, competente per l'ipotesi di cui all'art. 586 è il **Tribunale** (in composizione monocratica o collegiale a seconda di quale sia il delitto-base doloso: cfr. art. 33 *bis* c.p.p.), **tranne in due casi: 1)** quando il delitto-base doloso è un delitto rientrante nella competenza della Corte di assise ai sensi dell'art. 5 lett. a), b) e d): in tal caso, la Corte di assise assume competenza per l'ipotesi di cui all'art. 586 per effetto della connessione, ai sensi dell'art. 12 lett. b) c.p.p.; **2)** quando il delitto-base doloso è un delitto rientrante nella competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4 d.lg. n. 274/2000 e la conseguenza non voluta è costituita da lesioni perseguibili a querela di parte, rientranti anch'esse, ai sensi della lett. a) del citato art. 4 d.lg. n. 274/2000, nella competenza del giudice di pace: in tal caso, per l'ipotesi di cui all'art. 586 è competente il giudice di pace.

44

Qualora dal delitto-base doloso siano derivate, quale conseguenza non voluta, **lesioni personali**, il rinvio operato dall'art. 586 all'art. 590 comporta che tali lesioni siano **punibili a querela** alle stesse condizioni previste dall'art. 590 co. 5 [C 21.1.2009, M., *CP* 2010, 997; C 20.10.1987, Portelli, CED 177311, *RP* 1988, 1018; MILITELLO (20) 234; PANNAIN (21) 36; STILE (25) 150].

XIV. Questioni di legittimità costituzionale

45

La piena conformità dell'art. 586 col **principio di colpevolezza** potrebbe essere affermata *solo* in presenza di *due* condizioni: **1)** che per l'imputazione della conseguenza non voluta, morte o lesioni, si richieda un *effettivo legame di colpevolezza* tra l'autore del delitto-base doloso e tale conseguenza; **2)** che

venga assicurata una *risposta sanzionatoria* proporzionata alla colpevolezza espressa dal fatto concreto nel suo complesso (cfr. art. 584, 69).

46

La *prima condizione* potrebbe essere soddisfatta già *de iure condito*, in via interpretativa-applicativa, qualora si optasse a favore dell'imputazione della conseguenza non voluta **per colpa**, effettiva e non presunta, concepita ed accertata al pieno dei suoi requisiti ordinari (cfr. *supra*, 23 ss). La *seconda condizione*, invece, potrà essere soddisfatta in modo pieno e definitivo solo *de iure condendo*, attraverso un intervento del legislatore che elimini l'aggravante prevista dall'art. 586, attraverso la quale viene attualmente comminata una **pena più severa** rispetto alla pena che deriverebbe dalle normali regole del **concorso formale** tra il delitto-base doloso e il delitto colposo di omicidio o lesioni [riferimenti in BASILE (1) 812; BASILE (3) 759, ove si prospetta la possibilità che il peso di tale aggravante venga, di fatto, eliso già *de iure condito*, caso per caso, in via giudiziale].

XV. Casistica

47

Responsabilità ex art. 586 per la morte non voluta: C 6.12.1995, Sonderegger, CED 204469, RP 1996, 464: un anestesista rianimatore, dopo aver visitato un paziente colto da embolo ed averne accertato le gravi condizioni di salute, si rifiuta di accompagnarlo sull'autoambulanza per il trasporto d'urgenza ad altro ospedale meglio attrezzato, nonostante l'ordine del vicedirettore sanitario dell'ospedale presso il quale è in servizio (così integrando il delitto doloso di rifiuto di atti d'ufficio). Il paziente muore, nelle more del trasporto, per collasso cardiocircolatorio, dovuto a trombo-embolia; **C 1.2.1994, Franzoni, CED 197433, RP 1995, 186:** il titolare di un'impresa di trasporto di alcol metilico e i titolari di alcune cantine vinicole mettono in commercio vino miscelato con massicce dosi di alcol metilico, al fine di innalzarne la gradazione alcolica (così integrando il delitto doloso di adulterazione di sostanze alimentari); in seguito all'ingestione del vino così miscelato decedono diciannove persone; **C 14.1.2002, Pellegrino, CED 221003, RP 2002, 206:** nel corso di un alterco derivato da un sinistro stradale, A minaccia B brandendo un martello; il marito di B, di anni 66, presente alla scena, per lo spavento subito viene colto da male e decede poco dopo in ospedale; **C 22.10.1998, D'Agata, DPP 1999, 86:** C, ex socio ed amico di D, lo sottopone a ripetuti atti di estorsione e minaccia; D, esasperato e sconvolto, si suicida; **C 19.12.1997, Paralupi, CED 210441, CP 1998, 2720:** lo spacciatore E, richiesto da F di una dose di stupefacente al momento non disponibile, si presta ad accompagnare F in auto in altra città, ad indicargli il quartiere, ove stazionano altri spacciatori, e a fornirgli i dati somatici della

persona, a lui nota, dalla quale F avrebbe potuto ricevere lo stupefacente desiderato (in tal modo E integra la specifica ipotesi delittuosa prevista dall'art. 73 t.u.l.stup. di "procurare ad altri" una sostanza stupefacente). F, assunta la dose acquistata grazie all'aiuto di E, decede; **C 19.12.1990, Pergolesi, CED 186020, CP 1992, 1809**: G cede un quantitativo di eroina a H H lo cede a I I lo assume insieme a L L muore a seguito dell'assunzione dell'eroina; **C 5.6.2003, C., CED 226254, CP 2004, 2835**: all'interno di una discoteca, M cede a N alcune pasticche di *ecstasy*, che N a sua volta cede in parte a O. Questi ne assume cinque assieme ad alcol e, a causa di una sua probabile genetica sensibilità agli effetti tossici della sostanza stupefacente, muore. **C 25.10.2005 (ud. 4.10.2005), n. 39246, M., De Jure**: è configurabile il delitto di cui all'art. 586 nella condotta di colui che, esercitando abusivamente la professione medica (art. 348), formulando diagnosi errate e prescrivendo - conseguentemente - terapie inadeguate ed inefficaci, non consenta all'ammalato di assumere i farmaci e di seguire la cura che potrebbero avviarlo alla guarigione o che potrebbero comunque determinare un miglioramento delle sue condizioni di salute.

48

Responsabilità ex art. 586 per le lesioni non volute: C 6.7.2006, Chiaica, CED 236298: a bordo di un treno il controllore rinchiude a chiave in uno scompartimento un viaggiatore perché privo di biglietto con l'intenzione di consegnarlo alla polizia ferroviaria (così integrando il reato di sequestro di persona - art. 605). Nei pressi di una stazione il viaggiatore, nell'intento di calarsi dal finestrino per liberarsi, cade e riporta lesioni personali gravi.

BIBLIOGRAFIA: (1) BASILE, *La colpa in attività illecita. Un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva*, 2005; (2) BASILE, *Morte come conseguenza del delitto di cessione illecita di sostanze stupefacenti*, CM 2005, 821; (3) BASILE, *L'alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l'imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della sentenza Ronci delle sezioni unite sull'art. 586*, in BERTOLINO, EUSEBI, FORTI, *Studi in onore di Mario Romano*, 2011, 701; (4) BASILE, *Fisionomia e ruolo dell'agente-modello ai fini dell'accertamento processuale della colpa generica*, in BELLANTONI, VIGONI, *Studi in onore di Mario Pisani*, III, 2010, 209; (5) CARMONA, *La "colpa in concreto" nelle attività illecite secondo le sezioni unite. Riflessi sullo statuto della colpa penale*, CP 2009, 4585; (6) CONTI, *Il problema dei rapporti tra l'art. 584 e l'art. 586*, GI 1947, II, 1967; (7) CUCCHIARA, *Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*, RP 1962, I, 41; (8) DASSANO, *Colpa specifica ex art. 586 e funzione incriminatrice dell'art. 113*, RIDPP 1977, 397; (9) DE MARSICO, *Colpa per inosservanza di leggi e reato aberrante*, ADPP 1940, 237; (10) DINACCI, *Riflessioni sull'art. 586 in relazione alla responsabilità dello spacciatore per la morte del*

tossicodipendente, GM 1986, II, 663; (11) DINACCI, *Le ragioni di responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente*, GM 1987, II, 973; (12) DI SALVO, *Dolo eventuale e morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*, CP 2004, 95; (13) FIANDACA, *Nota a T Roma 12.2.1985*, Trombetti, FI 1985, II, 213; (14) GALLO, *Aberratio delicti, causae*, EdD, I, 1958, 58; (15) GAMBARDELLA, *Morte come conseguenza di un altro delitto e dolo eventuale*, DPP 2003, 844; (16) LOASSES, *L'autore di un delitto doloso dal quale deriva il suicidio dell'offeso risponde anche di tale morte a titolo di colpa o di responsabilità oggettiva*, SP 1937, II, 83; (17) LOMBARDO, *Aberratio delicti plurilesiva ex artt. 586-83 c.p. e concorso formale di reati*, CP 2004, 1271; (18) MEZZETTI, *Giurisprudenza "creativa" nell'accertamento del nesso causale per la morte del tossicodipendente*, CP 2004, 2840; (19) MILITELLO, *La responsabilità penale dello spacciatore per la morte del tossicodipendente*, 1984; (20) MILITELLO, *Morte o lesioni come conseguenza di un altro delitto*, Dpen, VIII, 1993, 198; (21) PANNAIN, *Morte o lesioni come conseguenza di un altro delitto*, NsD, XI, 1965, 871; (22) PISA, *Nota a C 15.2.1996*, Caso, ed a C 5.7.1996, Valerioti, DPP 1997, 318; (23) RAMAJOLI, *Sulla fattispecie dell'art. 586*, CP 1984, 552; (24) SERENI, *Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*, in RAMACCI (a cura di), *I delitti di percosse e di lesioni*, II, 1998; (25) STILE, *Morte o lesione come conseguenza di altro delitto*, EdD, XXVII, 1977, 142; (26) TESAURO, *Responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente: le sezioni unite optano per la colpa in concreto*, FI 2009, II, 450; (27) TRAPANI, *La divergenza tra il "voluto" e il "realizzato"*, 1992 (ristampa 2006). **Cfr. anche bibl. sub art. 584.**